



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro

Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, il giorno 17.6.2023, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza n. **362/2016** R.G. promossa con ricorso depositato il 9.2.2016

da

[REDACTED], con il patrocinio degli avv.ti Ezio Bonanni e Giuseppe Criscione

contro

INPS, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano

avente ad oggetto: ricostituzione della pensione per effetto delle maggiorazioni contributive ex art. 13, co. 8, L. 257/1992

premesso che

- il ricorrente deduce che, con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 65/2009, ha ottenuto il riconoscimento della maggiorazione

contributiva per esposizione ad amianto prevista dall'art. 13, co. 8, della L. 257/1992 per il periodo dal 14.10.1968 al 21.4.1985, con correlata condanna dell'Inps a rivalutare la posizione contributiva con il coefficiente 1,5, nel limite massimo di 40 anni di contribuzione; che, in data 29.4.2009, l'ente previdenziale gli ha comunicato la ricostituzione della pensione d'anzianità con decorrenza dal 1.1.2003 disposta in esecuzione di detta pronuncia giudiziale; che il ricalcolo della pensione operato dall'Inps è tuttavia errato, per le ragioni analiticamente esposte in ricorso (punti 8 e 12); che, pertanto, l'ente convenuto va condannato ad adeguare la prestazione ed a liquidare le differenze sui ratei già erogati sulla scorta degli importi conteggiati dal consulente di parte o da accertarsi con C.T.U.;

- l'Inps, preliminarmente, eccepisce la decadenza triennale della domanda di ricostituzione della pensione, nonché la decadenza dei singoli ratei e la prescrizione delle differenze maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso; nel merito, obietta che la rivalutazione dei contributi è stata operata in conformità alla sentenza ed ai criteri di legge, al pari del conseguente ricalcolo della pensione;
- è stata disposta C.T.U. contabile al fine di quantificare l'importo della pensione di anzianità spettante al ricorrente - considerata la maggiorazione contributiva riconosciuta al titolare dalla succitata sentenza - e l'eventuale differenza rispetto all'importo liquidato dall'ente previdenziale;

ritenuto che

- va disattesa l'eccezione di decadenza triennale sollevata dall'Inps, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l'esatta ricostituzione della

pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 65/2009, che, definendo il procedimento di cui al R.G. n. 765/2006 all'uopo introdotto dal [REDACTED], ha accertato il diritto di questi ad ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto; la domanda amministrativa con cui il ricorrente ha reclamato l'esatta ricostituzione della pensione è quella del 25.6.2015 (all. 8 ricorso), e non già quella del 24.7.2003 (all. 1 memoria di costituzione) cui l'Inps pretende di ancorare il *dies a quo* del termine di cui all'articolo 47 D.P.R. 639/1970, non foss'altro perché quest'ultima domanda è antecedente alla succitata sentenza n. 65/2009 di cui si invoca la corretta applicazione; ciò posto, l'azione giudiziaria è stata promossa con ricorso depositato il 9.2.2016, dunque entro il termine decadenziale di legge;

- venendo al merito, il C.T.U. all'uopo designato, dr. Mario Barbaro, da un lato, non ha ravvisato incongruenze o irregolarità in ordine al numero delle settimane contributive su cui l'Inps ha basato il ricalcolo della pensione (2.080, come stabilito in sentenza e conteggiate dallo stesso consulente della parte ricorrente), ritenendo tuttavia non fondata la pretesa attrice di estendere la maggiorazione per esposizione ad amianto anche alle retribuzioni percepite nel periodo di detta esposizione; ciò in quanto il beneficio previdenziale di cui all'art. 13 L. 257/1992 consiste nel moltiplicare per il coefficiente di 1,5 il numero delle settimane contributive ricadenti nel periodo di esposizione all'amianto, e non anche le retribuzioni percepite nel medesimo periodo; né può invocarsi la normativa successiva di cui all'art. 47 della L. 326/2003, non trovando essa applicazione per coloro

i quali, come il ricorrente, hanno già maturato il diritto a pensione in base alla previgente disciplina;

- dall'altro, il C.T.U. ha preso a riferimento "le migliori retribuzioni" (e non quelle, più basse, percepite dal lavoratore collocato in mobilità negli ultimi anni precedenti alla pensione), condividendo la doglianza al riguardo mossa dal ricorrente e richiamando la circolare adottata dallo stesso Istituto previdenziale n. 52/1995, secondo cui, alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 264/1994, *"nella determinazione dell'entità della prestazione pensionistica devono essere esclusi in caso di superamento dei 40 anni (in specie, 43 anni e 34 settimane) i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità"*;
- il C.T.U., fatte queste premesse, ha ricalcolato la pensione spettante al ricorrente sulla base delle retribuzioni più elevate da egli percepite nel corso della sua vita lavorativa, ottenendo un importo mensile, al 1.1.2003, di € 1.298,60 (€ 994,62 quota A + € 303,98 quota B), in luogo di quello di € 1.001,22 liquidato dall'Inps, poi annualmente rivalutato in applicazione dei coefficienti di perequazione automatica delle pensioni stabiliti dalle circolari INPS;
- le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, e così pure la risposta data alle osservazioni mosse dal CTP ricorrente, sono condivisibili, in quanto immuni da censure di ordine logico e giuridico e fondate su criteri corretti più che adeguatamente illustrati ed argomentati;
- va, pertanto, riconosciuta al ricorrente la differenza tra quanto liquidato dall'Inps a titolo di pensione d'anzianità e quanto ad egli spettante considerata la maggiorazione contributiva riconosciuta dalla sentenza

- n. 65/2009 ed i condivisibili criteri di calcolo delineati dal C.T.U., al netto dei ratei già prescritti;
- a tale ultimo riguardo, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Istituto, per i soli ratei maturati sino al 25.6.2010, cioè oltre il quinquennio antecedente alla domanda amministrativa del 25.6.2015 (primo atto interruttivo);
 - invero, rammentato che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenuto conto che il diritto a percepire le differenze sui ratei di pensione maturati tra il 2003 e il 2009 è sorto nel 2009 e che il primo atto interruttivo risale al 25.6.2015, sono prescritti tutti i ratei maturati sino al 2009 nonché quelli maturati tra il 2009 ed il 25.6.2010;
 - l'ente previdenziale, dunque, è tenuto a liquidare la differenza sui ratei maturati a partire dal luglio 2010;
 - dall'elaborato peritale si ricava che l'importo complessivamente dovuto al ricorrente, a titolo di differenza tra i ratei liquidati tra il luglio 2010 ed il 2014 e quelli spettanti per il medesimo periodo, è pari a **€ 20.981,60** [€ 2.418,29 per il 2010 (€ 345,47 x 6 mensilità oltre 13[^]), € 4.491,12 per il 2011, € 4.577,29 per il 2012, € 4.719,13 per il 2013, € 4.775,77 per il 2014; cfr. conteggi pp. 12-13 della relazione];
 - al ricorrente spettano altresì le differenze sui ratei maturati e percepiti nel periodo successivo, dal gennaio 2015 sino alla pronuncia della presente sentenza, da calcolarsi secondo i condivisibili criteri delineati dal C.T.U. e i coefficienti di perequazione automatica stabiliti dalle circolari INPS;
 - in considerazione dell'esito della lite (da un lato, la fondatezza della domanda attrice, seppure per un importo mensile inferiore a quello

preteso, dall'altro, la maturata prescrizione di parte dei ratei), si stima equo condannare l'Inps alla refusione di 2/3 delle spese di lite, e compensare la parte residua;

- le spese di c.t.u. vanno invece poste ad integrale carico dell'ente previdenziale;

P.Q.M.

Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) condanna l'Inps a pagare, in favore di [REDACTED] la somma di € 20.981,60 quale differenza tra i ratei di pensione d'anzianità liquidati e quelli invece spettanti considerata la maggiorazione contributiva riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 65/2009 relativamente al periodo dal luglio 2010 al dicembre 2014, oltre interessi sino al saldo;
- 2) condanna l'Inps a pagare altresì la differenza sui ratei maturati dal 2015 sino alla presente pronuncia, calcolata sulla scorta dei criteri delineati in parte motiva, oltre interessi sino al saldo;
- 3) dichiara prescritte le differenze sui ratei maturati nel periodo antecedente;
- 4) condanna l'Inps a rifondere 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per tale frazione in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario, e compensa la parte residua delle spese;
- 5) pone definitivamente a carico dell'Inps le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto.

Ragusa, 17.6.2023.

IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara